



Lq. Jud. n. 12/2023
Rep. n. 20/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Matera

Il Tribunale di Matera, Sezione Concorsuale, composto dai magistrati

dr. Gaetano CATALANI Presidente

dr. Tiziana CARADONIO Giudice rel.

Dr. Antonia QUARTARELLA Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 17

nel procedimento unitario promosso dai signori:

- 1)-ACANFORA Raffaele, C.F. CNFRFL72S24G813R, nato a Pompei il 24.11.1972 ed ivi residente alla Via Molinelle n. 53;
- 2)-ROBERTO Massimo, C.F. RBRMSM72A12F839X, nato a Napoli il 12.01.1972 e residente a Torre del Greco alla Via Cappella degli Orefici n. 56;
- 3)-SABIR Ahmed, C.F. SBRHMD75B02Z330I, nato in Marocco il 02.02.1975 e residente in Modena alla Via Salgari n. 20;
- 4)-KIASS Abdelali, C.F. KSSBLL79D20Z330Q, nato in Marocco il 20.04.1979 e residente in Gallipoli alla Via Lecce n. 2;
- 5)- SANOGO Baba, C.F. SNGBBA90H02Z313U, nato in Costa D'Avorio il 02.06.1990 e residente a Lecco al C.so Bergamo n. 13;
- 6)-OUHADDOU Mohamed, C.F. HDDMMD75D19Z330R, nato in Marocco il 19.04.1975 e residente in Modena alla V.le Antonio Gramsci b, 85;
- 7)-LEONE Lugi, C.F. LNELGU64A09F637X, nato a Montescaglioso il 09.01.1964 ed ivi residente alla Via Bari n. 46;

8)-OUHADDOU Brahim, C.F. HDDDBHM71B02Z330M, nato in Marocco e residente in Ginosa (TA) alla Viale Martiri D'Ungheria SNC; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Garofalo,

nonché da

C.& G. s.r.l. (P. iva: 01948750987), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 25037 Pontoglio (BS) via G. Di Vittorio n. 2/8 con l'avv. Claudio Calabria;

nei confronti di

LUCANATRANS SRL (P. IVA 01096410772), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Matera alla Via Delle Arti SN;

letti i ricorsi per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati nei confronti della società LUCANATRANS SRL;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

rilevato che i creditori istanti rappresentati dall'avv. Garofalo vantano un credito rinveniente da titolo esecutivo per mancato pagamento di emolumenti lavorativi, costituito, per ACANFORA Raffaele, da decreto ingiuntivo n. 127/2022 del 07.12.2022, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 02.02.2023, munito di formula esecutiva ex art. 475 c.p.c. il 06.02.2023 e notificato con un atto di precetto il 07.02.2023 per euro 34.354,34; per SABIR Ahmed da decreto ingiuntivo n. 129/2022 del 13.12.2022, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. il





02.02.2023, munito di formula esecutiva ex art. 475 c.p.c. il 06.02.2023 e notificato con atto di precetto il 07.02.2023 per euro €. 14.865,19; per OUHADDOU Mohamed da decreto ingiuntivo n. 128/2022 del 13.12.2022, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 02.02.2023, munito di formula esecutiva ex art. 475 c.p.c. il 06.02.2023 e notificato con atto di precetto il 07.02.2023 per euro 11.469,38; per LEONE Luigi da decreto ingiuntivo n. 130/2022 del 13.12.2022, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 02.02.2023, munito di formula esecutiva ex art. 475 c.p.c. il 06.02.2023, e notificato con atto di precetto il 07.02.2023 per euro 13.157,16; per ROBERTO Massimo da decreto ingiuntivo n. 11/2023 del 16.02.2023, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 05.05.2023 e notificato con atto di precetto il 16.05.2023 per euro 17.915,55; per KIIASS Abdelali da decreto ingiuntivo n. 29/2023 del 13.03.2023 di euro di €. 5.457,18 oltre rivalutazioni e interessi, notificato il 15.03.2023 e dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 05.05.2023; per SANOGO Baba da decreto ingiuntivo n. 9/2023 dell'08.02.2023 notificato il 16.02.2023 di euro 4.765,71 oltre rivalutazioni e interessi, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 05.05.2023; per OUHADDOU Brahim da decreto ingiuntivo n. 98/2023 del 29.05.2023 di euro 25.644,99 notificato l'01.06.2023; il tutto, come da documentazione versata in atti; rilevato che la società C. & G. s.r.l. vanta un credito pari ad euro 91.566,28 rinveniente da decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 4121/2022 (R.G. n. 11167/2022) del 13/10/2022 munito di formula esecutiva il 14/10/2022 e contestuale atto di precetto notificato il 18/10/2022; osservato che la notifica degli atti di precetto non ha sortito alcun esito e che il pignoramento presso terzi si è rivelato infruttuoso;



rilevato, che la debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del C.C.I.I. trattandosi di onere della prova che, ai sensi dell'art.121, incombe sull'imprenditore;

considerato altresì che, nel caso specifico, la società non ha depositato i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o idonea documentazione contabile alternativa comprovante la qualifica di impresa commerciale minore;

ritenuto pertanto che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.I.;

ritenuto che la società versi effettivamente in stato di insolvenza atteso che, oltre alle obbligazioni rinvenienti dai crediti vantati dagli odierni istanti risultano anche protesti iscritti a suo carico, come si evince dalle informative acquisite d'ufficio;

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria e rilevabili dagli accertamenti disposti d'ufficio presso l'Agenzia Entrate unitamente all'esposizione debitoria nei confronti degli istanti supera grandemente la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;

considerato che, avuto riguardo agli indici di insolvenza innanzi evidenziati, non essendo stato dato alcun riscontro da parte della società in ordine alle possibilità di far fronte regolarmente e con mezzi "normali" alla debitoria di specie, deve desumersi la manifesta situazione di illiquidità non transeunte, sicché deve farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.

Firmato Da: CARADONIO TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 38163-22654455-0319-07273dbb12
Firmato Da: CATALANI GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5288ee2a33-1a331dec4ec194f9c636

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **LUCANATRANS SRL** (P. IVA 01096410772, REA n. MT-72307), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Matera alla Via Delle Arti SN;

nomina

la dott.ssa **Tiziana Caradonio** Giudice Delegato per la procedura

nomina

Curatore la dott.ssa **Antonella Bernardi**, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina



al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;

stabilisce

il giorno 9/2/2024, alle ore 11,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal



Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata alla debitrice soggetta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I..

Così deciso in Matera, nella camera di consiglio del 19/10/2023.

Il Giudice estensore

Tiziana Caradonio

Il Presidente

Gaetano Catalani

TRIBUNALE DI MATERA

E' copia conforme

per uso

Matera,



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Filomena PALUMBO



